

**STATUTO dell'Associazione
STRADA DEL RISO DEI TRE FIUMI**

TITOLO I

Articolo 1

Costituzione, sede e durata

- 1) È costituita un'Associazione denominata "**Strada del Riso dei Tre Fiumi**", con sede legale e amministrativa a Mortara (Pavia) in Corso Giuseppe Garibaldi 37.
- 2) L'Associazione è apolitica, costituita per gli scopi indicati al successivo art. 2), con la finalità di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati oppure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative.
- 3) L'Associazione può istituire, in Italia e all'estero, sedi secondarie (uffici, agenzie, rappresentanze, depositi, ecc.) utili al raggiungimento degli scopi statutari.
- 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e azioni

- 1) L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) dare vita a uno strumento utile al territorio provinciale per mettere a sistema in modo sinergico tutte le attività e le reti già presenti (senza creare sovrapposizioni o repliche), per creare un coinvolgimento generale di tutte le rappresentanze istituzionali, associative e private e porsi come elemento facilitatore di nuovi progetti all'interno del territorio della Provincia di Pavia, con attenzione alle aree della Lomellina e del Pavese;
 - b) creare crescenti sinergie con le altre Strade del Riso Italiano proponendosi a livello internazionale come il bacino Agro industriale Risicolo Italiano più importante d'Europa contribuendo alla conoscenza all'estero del riso Italiano di qualità presso le fiere Internazionali di settore (EU, Extra EU, USA);
 - c) consentire alle aziende risicole/agricole di esprimere verso l'esterno le proprie potenzialità in ambito di multifunzionalità, ricettività, creatività e rappresentatività di un'area fortemente connotata dalla loro presenza e dal loro lavoro, integrando la cultura di matrice agricola con quella di stampo manageriale incentrata sulla qualità, che prevede anche la condivisione di obiettivi di fondo comuni, il coordinamento delle decisioni e la collaborazione con tutti gli attori dell'offerta;
 - d) sostenere l'immagine delle eccellenze agroalimentari e artigianali locali presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati nazionali e internazionali, anche inserendo il territorio di riferimento nei circuiti internazionali del turismo rurale culturale-enogastronomico;
 - e) individuare e sperimentare nuove modalità e strumenti che consentano di avviare un processo di sviluppo territoriale duraturo basato sulla condivisione e sulla fruizione del patrimonio culturale e naturale esistente;
 - f) proporre al fruitore il patrimonio culturale e naturale del territorio della Lomellina e del Pavese (siti all'interno della Provincia di Pavia) in tutte le sue declinazioni (territoriale, paesaggistico, agroalimentare, culturale, ambientale, devozionale, sportivo, storico, umano, strutturale e infrastrutturale, museale, ecc.), attraverso azioni comuni di promozione, valorizzazione e tutela, individuazione di itinerari tematici e di aggregazione delle diverse potenzialità ivi presenti;

g) sviluppare - nei confronti della popolazione locale, dei consumatori e dei fruitori in genere - la conoscenza della civiltà risicola territoriale e della cultura legata al riso, nonché del prodotto che le contraddistingue, anche attraverso azioni didattiche e attività di formazione ed educazione alimentare;

h) promuovere, nei confronti della popolazione locale, detentrica del patrimonio culturale e naturale in senso ampio, il "senso di appartenenza" al progetto e la necessità di parteciparvi attivamente, nonché l'educazione al rispetto dei valori civili e culturali del territorio della Strada;

i) offrire al fruitore un modo nuovo e coinvolgente di conoscere il riso, il suo territorio, la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni, la sua economia, favorendone la permanenza nell'area oltre il semplice escursionismo;

j) qualificare l'offerta, l'accoglienza e l'ecocompatibilità del sistema turistico e culturale rappresentato da ristoranti, agriturismi, hotel, b&b, fattorie didattiche, ecc., attraverso l'individuazione e l'applicazione di standard di adesione qualificanti;

k) qualificare, promuovere e coordinare l'offerta, l'accoglienza e l'ecocompatibilità del sistema turistico e culturale rappresentato dalle molteplici attività e iniziative di animazione territoriale dedicate al riso e al folklore locale (sagre, feste paesane, feste patronali, eventi fieristici, mostre, festival, spettacoli, ecc.), attraverso l'individuazione e l'applicazione di standard di adesione qualificanti;

l) promuovere, presso le Istituzioni competenti a livello locale, regionale e nazionale, iniziative di indirizzo normativo e regolamentare, ovvero di interpretazione di norme vigenti, nelle materie di competenza dei diversi settori di riferimento della Strada e dello sviluppo socio-economico locale;

m) promuovere la ricerca di finanziamenti esterni, anche attraverso studi e proposte progettuali a valere sui bandi UE, nazionali e regionali, emessi da soggetti pubblici e privati;

n) promuovere, in sintesi, un sistema territoriale costituito da produttori, enti pubblici e privati, enti parco, associazioni, operatori turistici, ristoranti, strutture ricettive, musei, istituti scolastici, operatori dell'informazione, ecc. finalizzato allo sviluppo economico, armonico ed ecocompatibile del tessuto sociale e rurale dell'area.

Tutte le azioni poste in essere dall'Associazione dovranno essere orientate esclusivamente al perseguimento delle finalità sopra descritte e alla massima trasparenza e informazione, sia nei confronti degli associati che dei fruitori dei servizi proposti. Tali azioni sono individuate attraverso il Piano Annuale di Attività di cui al successivo articolo 4.

2) È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse all'oggetto sociale. Potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

3) Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione potrà compiere le operazioni bancarie, commerciali e giuridiche, nonché immobiliari, legittimamente deliberate dai propri Organi secondo le competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto, anche tramite convenzioni o richiesta di fondi o contributi in danaro o in beni e servizi di qualsiasi natura, rivolte ad enti pubblici o privati anche non associati.

Articolo 3

Disciplinare, Regolamenti

1) Il Disciplinare dell'Associazione, approvato da Regione Lombardia e sottoscritto da tutti i Soci, ne definisce prioritariamente:

- Ambito territoriale;

- Finalità e scopi;
- Marchio e relative modalità di utilizzo;
- Sito web e segnaletica;
- Standard minimi di qualità;
- Soggetti che possono aderirvi, standard comuni e soggettivi di qualità;
- Ruolo di soggetti pubblici e privati;
- Altre norme di carattere generale.

2) Eventuali modifiche al Disciplinare sono apportate dall'Assemblea, cui spetta altresì di deliberare in ordine all'adozione di appositi Regolamenti attuativi delle diverse esigenze organizzative e strumentali, come previsto al successivo articolo 13.

Articolo 4

Piano annuale di attività

- 1) Il Consiglio Direttivo redige, entro il 30 Novembre di ciascun anno, il Piano annuale dell'attività relativa all'anno successivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, unitamente al Bilancio Preventivo.
- 2) Il Piano annuale è allegato al Bilancio Preventivo, da approvare entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 3) Il Piano annuale contiene le principali linee di azione finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, con il programma delle attività promozionali e i relativi soggetti attuatori che, non necessariamente, devono essere associati.
- 4) Per ciascuna azione proposta il Consiglio Direttivo verifica la congruità rispetto agli scopi sociali, nonché l'effettiva qualità dell'offerta e l'efficacia di risultato in termini di ritorno d'immagine sia per gli associati che per il territorio.
- 5) Le modalità di verifica adottate dal Consiglio Direttivo dovranno conformarsi a criteri di opportunità, efficienza, efficacia, trasparenza ed equità sia nei confronti degli associati che della spesa.

Articolo 5

Centri di informazione, accoglienza e promozione

- 1) Fermo restando il ruolo centrale degli associati in merito alla promozione e diffusione della propria realtà e della Strada in generale, il Consiglio Direttivo può individuare, nell'ambito del territorio della Strada, uno o più Centri di informazione, accoglienza e promozione che costituiscano punto di riferimento territoriale per i fruitori.
- 2) Le modalità di funzionamento dei Centri sono regolate dal Disciplinare e, se necessario, da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Articolo 6

Soci

- 1) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti di seguito elencati, cui si garantisce espressamente l'accesso alla Strada, purchè nel rispetto degli standard minimi previsti dal Disciplinare di cui al precedente articolo 3:
 - a) Aziende agricole e agroalimentari singole o associate, cooperative e altre organizzazioni economiche e professionali dei produttori, in possesso dei previsti requisiti di qualità;
 - b) Aziende agrituristiche e Fattorie didattiche;

- c) Enti locali subregionali singoli e associati ed enti pubblici territoriali e/o economici (Provincia, Comuni, Camera di Commercio, Consorzio dei Comuni, Enti Parco, ATL, Ente Nazionale Risi, ecc.);
 - d) Università, Istituti alberghieri e agrari e Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - e) Agroteche, Enotecche regionali;
 - f) Musei, ecomusei ed altre strutture espositive dedicate, o ad esse correlate, al mondo agricolo, rurale, enogastronomico, etnografico; castelli ed altri beni culturali;
 - g) Organizzazioni professionali agricole e di altri settori produttivi (commercio, industria, artigianato, terziario, ecc.) maggiormente rappresentative;
 - h) Enti ed organismi vari correlati alla produzione o al comparto produttivo a cui fa riferimento la Strada (es. associazioni e consorzi irrigui, centri di ricerca e sperimentazione, selezione varietale o delle razze animali, soggetti operanti nella tecnologia e innovazione, ecc.);
 - i) Ristoranti, trattorie, vinerie ed esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della Strada;
 - j) Imprese turistico-ricettive;
 - k) Imprese commerciali e artigianali e altre aziende specializzate nelle produzioni tipiche e di qualità a cui la Strada si riferisce;
 - l) Istituzioni e Associazioni culturali, artistiche, ricreative, sportive, ambientaliste;
 - m) Comitati Manifestazioni, Pro Loco;
 - n) Consorzi di Tutela e di Ristorazione;
 - o) Operatori turistici e loro Consorzi, Associazioni Turistiche e Guide Turistiche;
 - p) Altri soggetti ritenuti compatibili con gli scopi dell'Associazione, sempre nel rispetto degli standard minimi.
- 2) Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio è intesa a tempo indeterminato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3) L'ammissione dei nuovi soci avviene secondo le modalità previste al successivo articolo 8. La domanda di ammissione presentata dai soggetti di cui alla precedente lettera p) è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, alla prima seduta utile.
- 4) Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare gli standard minimi di qualità previsti dal Disciplinare. Possono essere ammessi anche soci privi di tali standard minimi di qualità, purché gli stessi sottoscrivano l'impegno ad adeguarsi entro 180 giorni dalla data dell'ammissione all'Associazione. Il mancato adeguamento agli standard minimi di qualità entro detto termine o il loro successivo venir meno per qualsiasi causa costituisce legittima causa di esclusione del socio.
- 5) È d'obbligo la maggiore età per le persone fisiche associate.
- 6) I soci possono far parte di altri Enti e Associazioni, purché gli scopi di questi non siano in contrasto con quelli dell'Associazione.

Articolo 7

Rappresentanze

- 1) Al fine di essere adeguatamente rappresentati nel Consiglio Direttivo, i soggetti di cui al precedente art. 6, sono identificati nelle seguenti categorie:
- Categoria 1 : soggetti di cui alle lettere a), b), k);
 - Categoria 2: soggetti di cui alle lettere i), j);
 - Categoria 3: soggetti di cui alle lettere c), d);
 - Categoria 4: soggetti di cui alle lettere e), m), n), o);
 - Categoria 5: soggetti di cui alle lettere f), l);
 - Categoria 6: soggetti di cui alle lettere g), h);

2) I soggetti di cui alla lettera p) del precedente art. 6, saranno collocati nella categoria riconducibile all'attività svolta, tra quelle indicate al precedente par. 1.

Articolo 8

Ammissione e quota d'iscrizione

- 1) Le quote di iscrizione sono determinate dall'Assemblea.
- 2) Per divenire soci è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione utilizzando l'apposito modello, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'aspirante socio (in caso di persona giuridica, dal suo legale rappresentante), tramite PEC o Raccomandata A.R.
- 3) Il Consiglio Direttivo, svolti gli opportuni accertamenti in merito al possesso, da parte del richiedente, degli standard minimi previsti dal Disciplinare, decide in merito all'accoglimento della domanda, motivando l'eventuale diniego, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La decisione del Consiglio Direttivo è messa a verbale e il verbale è inserito nel Libro dei Verbali, pena l'illegittimità della procedura di ammissione.
- 4) Al completamento della procedura di ammissione, il nominativo del nuovo socio è inserito nel Libro dei Soci.
- 5) L'avvenuta ammissione o l'eventuale diniego motivato sono comunicati al nuovo socio, o aspirante tale, tramite PEC o raccomandata A.R., entro cinque giorni dal perfezionamento della decisione del Consiglio Direttivo.
- 6) Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il nuovo socio versa la relativa quota fissa, stabilita dall'Assemblea; a seguito del versamento, il soggetto acquisisce diritti e doveri sociali e sottoscrive, per presa visione e accettazione, il presente Statuto e il Disciplinare dell'Associazione. Dell'avvenuto versamento della quota di ammissione il socio dovrà dare comunicazione all'Associazione, sulla base delle modalità che saranno comunicate.
- 7) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'aspirante socio può ricorrere una sola volta, reiterando l'istanza all'Associazione con le controdeduzioni del caso. Detta istanza sarà sottoposta all'esame della Commissione di cui all'art. 27.

Articolo 9

Diritti e obblighi dei soci

- 1) Tutti i soci hanno medesimi diritti e doveri nell'ambito dell'attività sociale.
- 2) Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto:
 - a partecipare alle attività sociali;
 - a ricevere dall'Associazione notizie sull'andamento operativo ed economico della vita sociale;
 - all'elettorato attivo e passivo.
- 3) Le quote associative sono intrasmissibili, salvo quanto previsto al successivo art. 10, par. 3; gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riavere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 4) I soci sono tenuti a:
 - versare la quota di iscrizione, come specificato al precedente art. 8;
 - versare una somma percentuale proporzionale ai servizi che i singoli associati ricevono dall'Associazione, stabilita dall'Assemblea;
 - osservare le norme statutarie, regolamentari e del Disciplinare, nonché le Delibere degli Organi dell'Associazione;

- non assumere in nessun caso, nell'ambito della propria attività sia aziendale che associativa, comportamenti lesivi degli interessi e dell'immagine dell'Associazione e dei suoi associati;
 - promuovere e agevolare le finalità sociali;
 - permettere, agli incaricati dell'Associazione, lo svolgimento periodico dei necessari controlli atti a verificare l'osservanza alle norme di cui sopra e la conseguente idoneità sociale, ivi compresi il corretto utilizzo del marchio collettivo e la qualità dell'offerta;
 - autorizzare l'Associazione al trattamento dei propri dati personali e aziendali per lo svolgimento delle attività sociali, nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia, compatibilmente con le finalità per cui tali dati sono raccolti;
 - segnalare all'Associazione ogni e qualsiasi modifica intervenuta nelle caratteristiche dell'attività aziendale, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.
- 5) Ai soci è riservato il diritto di scegliere se partecipare economicamente a eventuali progetti non inseriti nel Piano annuale di attività di cui al precedente articolo 4, seppur proposti e/o approvati dal Consiglio Direttivo.
- 6) I soci che non osservino lo Statuto, il Disciplinare e/o gli eventuali Regolamenti sociali, che non si adeguino alle disposizioni emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e che, comunque, adottino comportamenti in contrasto con le norme sopra citate, potranno essere deferiti al Consiglio Direttivo, come specificato ai successivi artt. 10 e 27.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

- 1) I soci possono essere esclusi dall'Associazione con l'adozione di delibera motivata da parte dell'Assemblea, nei seguenti casi:
- perdita o reiterato mancato rispetto degli standard minimi di qualità;
 - cessazione o variazione dell'attività;
 - morosità nel versamento delle quote sociali, accertata e perdurante allo scadere del terzo mese dalla messa in mora;
 - altri gravi motivi, consistenti, a titolo esemplificativo, nel comportamento del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli e/o lesive nei confronti dell'Associazione e dei suoi associati o che, comunque, con la sua condotta, ostacoli il buon andamento del sodalizio.
- 2) Contro la delibera di esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. L'associato escluso non può più essere ammesso.
- 3) In caso di decesso o di cambio di proprietà dell'azienda, gli aventi causa possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni. Tale domanda costituisce valido documento per proseguire il rapporto associativo, con gli stessi diritti e obblighi del precedente associato. Il Consiglio Direttivo dà atto del subentro alla prima riunione utile. Il subentrante non versa la quota di iscrizione iniziale, né quella già pagata dal dante causa per l'anno in corso, ma corrisponde le successive quote associative annuali.
- 4) L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima del termine dello stesso anno.

TITOLO III
Articolo 11
Organi sociali

- 1) Gli Organi sociali sono:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Revisore Unico.

Articolo 12
Assemblea

- 1) L'Assemblea generale dei soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da questa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2) Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soli associati in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari divenuti definitivi e in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto di voto e provvede al suo periodico aggiornamento.
- 3) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Devono altresì astenersi dal voto gli associati che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione in merito alla deliberazione da adottare.
- 4) Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato. Per i soci Persone giuridiche, all'Assemblea potrà partecipare il legale rappresentante o altra persona a ciò autorizzata secondo le norme interne dell'ente associato.
- 5) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 6) La convocazione dell'Assemblea, oltre ai casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, dovrà inoltre essere effettuata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se l'organo competente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. Infine, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea quando ne facciano richiesta motivata almeno la metà più uno dei componenti lo stesso Consiglio.
- 7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea ad inizio seduta.
- 8) Nelle sedute con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, l'Assemblea nomina due scrutatori individuati tra i soggetti non candidati.
- 9) Di ogni riunione dell'Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13

Assemblea Ordinaria

1) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene con un preavviso minimo di otto giorni, mediante affissione di apposito avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o fax. In caso di impedimenti tecnici è ammesso, in via del tutto eccezionale, l'utilizzo della PEO (posta elettronica ordinaria) con avviso di lettura. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare (Ordine del Giorno).

2) L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, per l'approvazione del Conto consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo e del Piano Annuale di attività.

3) In prima convocazione, l'Assemblea è costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

4) Sia in prima che in seconda convocazione, le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.

5) Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare in merito a:

- Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- Approvazione del Bilancio preventivo e del Piano annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- Approvazione del conto consuntivo annuale;
- Approvazione degli eventuali Regolamenti interni e della Carta della Qualità e dell'accoglienza, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Approvazione di eventuali modifiche al Disciplinare adottato dal Comitato Promotore;
- Impartire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- Nomina del Revisore Unico, fissandone la misura del compenso;
- Determinazione dell'entità annua delle quote associative;
- Esclusione motivata di soci, come previsto dal precedente art. 10;
- Altre materie attinenti la vita dell'Associazione e descritte nello Statuto, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e del Consiglio Direttivo, purché legittimamente sottoposte al suo esame.

Articolo 14

Assemblea straordinaria

1) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o fax. In caso di impedimenti tecnici è ammesso, in via del tutto eccezionale, l'utilizzo della PEO (posta elettronica ordinaria) con avviso di lettura. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare (Ordine del Giorno).

2) L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie e con i quorum costitutivi e deliberativi qui previsti:

- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari: per queste delibere l'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci e in seconda convocazione con la presenza, diretta o

per delega, di almeno un terzo dei soci. In ogni caso, le delibere sono approvate con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti;

- modifica dello Statuto dell'Associazione: per queste delibere occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- scioglimento anticipato dell'Associazione, devoluzione del patrimonio, nomina dei liquidatori e relativi poteri: per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe;

- qualsiasi altro argomento attribuito espressamente alla sua competenza dalle leggi vigenti e dallo Statuto, con la maggioranza prevista al primo punto del secondo paragrafo di questo articolo.

Articolo 15

Consiglio direttivo: composizione ed elezione

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 7 (sette) a un numero massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente, così come di volta in volta stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina.

2) Nel Consiglio Direttivo ciascuna delle categorie di soci, così come individuate al precedente art. 7, deve essere rappresentata da almeno un proprio rappresentante.

Articolo 16

Competenze del Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, esclusi quelli che, per legge o per Statuto, sono demandati all'Assemblea o al Presidente, e provvede a ogni atto relativo al personale.

2) Il Consiglio Direttivo ha competenza nei seguenti ambiti:

- Tecnico-amministrativo;
- Marketing e promozione;
- Tutela, vigilanza e controllo.

3) A titolo esemplificativo, rientrano tra i compiti tecnico-amministrativi le seguenti attività:

- Elezione, tra i suoi componenti, del Presidente e del Vice Presidente;
- Nomina di un tesoriere, di un segretario ed eventualmente di un direttore, fissandone compiti ed eventuali compensi;
- Eventuale selezione e acquisizione di personale, fissandone il compenso;
- Redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo secondo le disposizioni di legge, corredati dagli allegati previsti dalla legge o dal presente Statuto e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Redazione del Piano annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Redazione e approvazione di Regolamenti interni;
- Ammissione dei nuovi soci;
- Approvazione dell'elenco degli associati aventi diritto di voto e suo periodico aggiornamento;
- Definizione delle sanzioni da comminare ai Soci inadempienti, come previsto dal successivo art. 27;

- Tenuta dei libri sociali previsti dalla legge; conservazione dei documenti e aggiornamento dei libri sociali;
- Autorizzazione all'uso del marchio della Strada e definizione delle relative modalità;
- Nomina del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 22;
- Valutazione e definizione di eventuali modifiche al Disciplinare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Rinnovo periodico delle registrazioni dei domini web;
- Promozione e organizzazione di incontri di aggiornamento e attività di formazione per gli associati e i rispettivi operatori, al fine di accrescere il livello qualitativo della Strada;
- Cura dell'attività statistica relativa alla fruizione dei servizi della Strada da parte del pubblico, provvedendo alla periodica elaborazione dei dati, da allegare al conto consuntivo;
- Altre attività strumentali e funzionali al raggiungimento degli obiettivi sociali e del Piano annuale di attività, ivi compresa l'attivazione di rapporti di collaborazione a vario titolo, purché funzionali e necessari al miglior espletamento delle attività dell'Associazione.

4) Rientrano tra i compiti di marketing e promozione le attività indicate nel Disciplinare e, in particolare:

- Redazione della Carta dell'accoglienza e della qualità, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, così come previsto all'art. 13;
- Individuazione di uno o più Centri di informazione, accoglienza e promozione sul territorio della Strada, concordandone con i gestori le modalità di funzionamento e apertura al pubblico;
- Favorire, in ogni occasione, il processo di conoscenza reciproca e condivisione delle azioni tra gli associati, anche attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative di varia natura, compresi itinerari tematici e di aggregazione, purché caratterizzati dai principi della qualità, novità ed esclusività, così come previsto dal Disciplinare, per offrire ai fruitori modalità sempre nuove e coinvolgenti di conoscere la Strada;
- Organizzazione e promozione di attività didattiche, di formazione ed educazione alimentare rivolte alla popolazione locale, ai giovani, ai consumatori in genere e finalizzate a stimolare in loro il "senso di appartenenza" alla Strada, favorendone la partecipazione attiva, nonché l'educazione al rispetto dei valori civili e culturali della stessa; le diverse attività devono essere svolte in collaborazione con gli associati, favorendone l'interazione con Università, Istituti Alberghieri e Agrari e Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- Approvazione della tipologia dell'eventuale segnaletica informativa e di avvicinamento e individuazione della relativa collocazione, a seguito di idonea mappatura dell'area della Strada, fatte salve le limitazioni imposte da leggi vigenti in materia e da disposizioni comunali e provinciali;
- Implementazione e aggiornamento costante del sito web e delle attività sui social network;
- Redazione e aggiornamento costante, in collaborazione con gli associati, del materiale promozionale della Strada e della relativa equa distribuzione agli associati stessi, ivi compresa la mappa dettagliata del territorio di riferimento;
- Eventuale istituzione, su delega dell'Assemblea, di uffici e sedi di rappresentanza in Italia e all'estero.

5) Rientrano tra i compiti di vigilanza e controllo le seguenti attività:

- Verifica dei requisiti degli associati, del mantenimento degli stessi, del rispetto dello Statuto, del Disciplinare, dei Regolamenti e del corretto utilizzo del marchio; tale verifica potrà essere svolta attraverso il Comitato Tecnico di cui al successivo art. 22, sulla base delle modalità che saranno definite dallo stesso Consiglio Direttivo;

- Dirimere, anche attraverso il Collegio Arbitrale di cui all'art. 27, eventuali controversie.

6) Il Consiglio Direttivo, in relazione a specifiche attività che richiedono particolari competenze tecniche o professionali, potrà costituire apposite Commissioni di studio o di lavoro, anche tra i propri soci, la cui funzione è quella di supporto nelle decisioni con proposte e/o pareri. La durata delle Commissioni è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

7) Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio e delle Commissioni, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività connessa all'Associazione.

Articolo 17

Convocazione e deliberazioni del Consiglio direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o Consigliere più anziano d'età - ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante PEC, fax o altro mezzo idoneo e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza motivata, è ammessa la convocazione il giorno prima della seduta, con le modalità sopra riportate.

2) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammessa la delega.

3) In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

4) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale redatto dal Segretario o da un Consigliere scelto dal Presidente e sottoscritto dal Presidente stesso, o suo sostituto, e dal segretario. Il verbale è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 18

Durata del Consiglio Direttivo e cessazione dei Consiglieri

1) Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri, eletti tra gli associati in regola con il pagamento degli oneri sociali, sono rieleggibili.

2) I Consiglieri decadono per:

- dimissioni;

- voto di sfiducia di almeno due terzi degli associati;

- tre assenze ingiustificate consecutive alle sedute del Consiglio.

3) Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, l'Assemblea dovrà essere prontamente convocata ai sensi dell'art. 13 e provvederà alla nomina del suo successore, tenendo conto del principio di rappresentanza di ciascuna categoria. Tale Consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

4) La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti comporta la decadenza dell'intero Consiglio, che non potrà deliberare su alcun oggetto prima dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. A tal fine il Presidente o i Consiglieri rimasti dovranno convocare prontamente l'Assemblea ai sensi dell'art. 13.

Articolo 19

Presidente e Vice Presidente

1) Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Durano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati e possono essere rieletti.

2) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente, inoltre:

- Presiede l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.

3) In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

4) Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, per gravi irregolarità commesse nell'amministrazione dell'Associazione, nonché per gravi violazioni delle norme del presente Statuto, del Disciplinare e dei Regolamenti.

5) La deliberazione concernente la revoca del Presidente deve essere preceduta dalla notifica al medesimo, almeno 15 giorni prima, di una mozione scritta di sfiducia sottoscritta da almeno tre consiglieri.

Articolo 20

Direttore, Segretario e Tesoriere

1) Il Segretario, il Tesoriere e l'eventuale Direttore sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere individuati anche tra soggetti esterni all'Associazione.

2) Il Direttore deve avere requisiti di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito dell'attività dell'Associazione. Egli partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

3) Compete al Direttore:

- l'attuazione, a livello tecnico-organizzativo, delle disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi sociali, garantendone correttezza di azioni e trasparenza;
- la cura delle relazioni con Enti, Istituzioni e altri soggetti pubblici e privati, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dell'Associazione e della sua attività;
- la collaborazione alla redazione, insieme al Consiglio Direttivo e su indicazioni del medesimo, dei Piani annuali di attività di cui al precedente art. 4, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione;
- la collaborazione alla redazione, insieme al Consiglio Direttivo e su indicazioni del medesimo, nonché con gli associati e il Comitato Tecnico, della Carta della Qualità e dei Servizi;
- altre attività eventualmente allo stesso deferite dal Consiglio Direttivo.

4) Il segretario è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione: cura la corrispondenza, collabora con il Consiglio Direttivo alla compilazione e alla conservazione dei libri sociali, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

5) Spetta al tesoriere:

- Collaborare con il Consiglio Direttivo alla cura dell'amministrazione dell'Associazione;
- la responsabilità della cassa sociale;
- collaborare con il Consiglio Direttivo alla tenuta dei libri contabili;
- la riscossione delle quote sociali e di ogni altro provento a favore dell'Associazione;
- il pagamento di qualsiasi spesa da effettuarsi previo mandato del Presidente.

6) Previa specifica delega del Presidente, il Tesoriere può compiere, con firma disgiunta da quella del Presidente, operazioni inerenti la movimentazione dei conti correnti bancari e postali. Per tutte le operazioni relative alla gestione dei conti di deposito di titoli è richiesta la firma congiunta a quella del Presidente.

Articolo 21 **Revisore Unico**

1) L'assemblea elegge un Revisore unico.

2) Il Revisore Unico:

- dura in carica tre anni e può essere rieletto;
- svolge le funzioni di controllo amministrativo previste dalle disposizioni normative e dalle leggi, redigendone apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 22 **Comitato Tecnico**

1) Per verificare il rispetto dei requisiti minimi di appartenenza alla Strada e il corretto utilizzo del marchio, nonché per elaborare la Carta della qualità e dei Servizi, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico, specificandone i compiti e le modalità operative.

2) Il Comitato Tecnico è composto da un massimo di tre membri, esperti nei diversi settori e che possono essere individuati anche tra soggetti esterni all'Associazione; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

3) Nessun compenso è corrisposto ai componenti del Comitato, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività ispettiva.

TITOLO IV **Articolo 23**

Libri sociali e altri documenti

1) L'Associazione istituisce i seguenti Libri Sociali:

- Libro dei soci: da utilizzare per annotare, in ordine cronologico di adesione, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni o recessi;
- Libro dei Verbali dell'Assemblea, sul quale si annotano i Verbali delle adunanze assembleari, ordinarie o straordinarie, e le relative deliberazioni;
- Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, sul quale si annotano i Verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell'Associazione e relative deliberazioni.

2) Il Consiglio Direttivo può disporre la tenuta del Libro degli inventari, non obbligatorio ma strumentale alla redazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo e di altri Libri e Registri funzionali a una gestione trasparente dell'Associazione.

3) I Libri sociali sono tenuti dal Consiglio Direttivo, in forma di registro manuale ovvero a fogli mobili computerizzati e numerati.

4) Il Segretario cura la conservazione, in archivio, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, registrati a norma di legge. Egli cura, inoltre, la conservazione di tutti gli atti e documenti utili a garantire la corretta e trasparente gestione dell'attività sociale; copia di tali documenti è messa a disposizione dei soci che ne facciano richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Bilancio preventivo e conto consuntivo

1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

2) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3) Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 Dicembre di ogni anno; il conto consuntivo è approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono redatti con chiarezza e rappresentano la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Al bilancio preventivo e al conto consuntivo dovranno essere allegati le relazioni del Revisore Unico.

5) Al Bilancio preventivo, inoltre, deve essere allegato il Piano Annuale di attività di cui all'art. 4, mentre il Conto Consuntivo deve contenere, in allegato, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio di riferimento e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi rispetto al relativo Piano Annuale.

6) In sede di convocazione dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, tutti gli associati devono poter disporre di copia di tali documenti.

Articolo 25

Patrimonio

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote di iscrizione;
- quote associative determinate annualmente dall'Assemblea;
- contributi di enti e associazioni;
- lasciti e donazioni;
- proventi derivati dalle attività organizzate dall'Associazione;
- avanzi netti di gestione;
- beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali di cui all'art. 2. Gli utili, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, fatte salve imposizioni previste dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere destinato a favore di altre Associazioni che, per legge, Statuto o Regolamento, perseguano

finalità analoga di valorizzazione, promozione e tutela dell'area risicola pavese e del suo patrimonio di comunità.

Articolo 26

Marchio

- 1) Al fine di offrire un'immagine coordinata e unitaria della Strada del Riso dei Tre Fiumi, l'Associazione adotta un proprio marchio.
- 2) L'utilizzo del marchio è riservato unicamente agli associati in regola con il pagamento delle quote sociali ed è regolamentato dal Disciplinare dell'Associazione e da un eventuale Regolamento adottato a norma del presente Statuto.

Articolo 27

Sanzioni e Clausola compromissoria

- 1) Il Socio che non adempie agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione, in violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare, degli eventuali Regolamenti o delle disposizioni degli Organi sociali, o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada, è passibile di sanzioni che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 2) Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso, esaminato da una Commissione composta da tre membri e specificatamente nominata dall'Assemblea.
- 3) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello Statuto, del Disciplinare e dei Regolamenti sociali, ovvero tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, se non risolta dal Consiglio Direttivo, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri, nominati secondo consuetudine, a norma del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Pavia e delle leggi vigenti in materia.
- 4) In caso di rigetto del lodo è competente il Tribunale ordinario di Pavia.

Articolo 28

Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità e con la maggioranza prevista all'art. 14.
- 2) All'atto di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito all'art. 25.

Articolo 29

Norme di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.